



Giustizia

Rivista semestrale di riferimento della Scuola Forense V. E. Orlando - Roma

01
2022



Hanno contribuito:

R. CARRANO	M. GRADI
M. COCUCCIO	A. MAGLIARI
G. COLAIACOVO	C. MARINO
G. D'ANGELO	A. NEDJARI
E. FERRANTE	E. RAFFA
G. GIAQUINTO	A. ROSSI
N. GIMELLI	

Direttore Responsabile: **Riccardo Bolognesi**

Direttore Scientifico: **Giorgetta Basilico**



**OPEN
ACCESS**

ISSN: **2784-9422**

Gli Organigrammi della rivista possono essere consultati direttamente sul sito internet insieme al Codice Etico e alle modalità per sottoporre alla redazione un proprio contributo.

Copyright 2022

Giustizia - Rivista giuridica on line open access dell'Associazione APL

Periodicità: semestrale

e-ISSN 2784-9422

Registrazione del Tribunale di Roma al numero 75/2020 del Registro Stampa del 29 luglio 2020

Indirizzo Internet <https://rivistagiustizia.it>

Direttore responsabile: Riccardo Bolognesi

Direttore scientifico: Giorgetta Basilico

Direzione e Redazione

Via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma

email: redazione@rivistagiustizia.it - Tel. 06 3260 9166

Editing e Diffusione:

EDIZIONI DISCENDO AGITUR®

Bibliografica Giuridica Ciampi

00195 ROMA - Viale Carso, 55 - Tel. 06 8673 1273

web: <https://ciampi.com>

INDICE

ARTICOLI E SAGGI

EDOARDO FERRANTE	
<i>L'indennizzo a favore dell'oblato tra atto lecito dannoso e responsabilità precontrattuale</i>	5
MARCO GRADI	
<i>La produzione in giudizio della prova sonora e audiovisiva</i>	15
ANDREA MAGLIARI	
<i>Fondazioni e amministrazione della cultura: dalle tipologie alle funzioni</i>	37
ABDELMADJID NEDJARI	
<i>The Dual Use of Mediation and Arbitration in the Middle East</i>	85

NOTE A SENTENZA

Cass. civ., Sez. un., 27 aprile 2022 n. 13143 con nota di ROSARIO CARRANO.....	95
<i>La solidarietà passiva nella responsabilità civile: il punto delle Sezioni unite</i>	116
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022 n. 3952 con nota di MARIAFRANCESCA COCUCCIO.....	137
<i>La tutela del diritto all'oblio fra deindicizzazione e cancellazione delle copie cache</i>	149
Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2021 n. 23252 con nota di GUIDO COLAIACOVO.....	164
<i>Estradizione e poteri cautelari del Ministro della giustizia</i>	167
Supreme Court of the United States, 24 giugno 2022 con note di:.....	177
GIUSEPPE D'ANGELO	
<i>La derubricazione del «right to abortion» secondo Costituzione neutrale nell'irrisolto nodo problematico della tensione dialettica diritti-libertà. Notazioni ecclesiasticistiche a Corte Suprema USA, Dobbs v. Jackson</i>	178
NADIA GIMELLI	
<i>Non esiste un diritto all'aborto. Brevi considerazioni alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization</i>	195
Cass. civ., Sez. III, ord. 2 maggio 2022 n. 13735 con nota di GIULIANO GIAQUINTO.....	207
<i>Appunti sulla tutela del debitore ceduto nella securitisation</i>	215
Cass. civ., Sez. III, ord. 9 giugno 2022 n. 18601 con nota di CONCETTA MARINO.....	248
<i>Sulla nullità della testimonianza resa da persona incapace. La Corte di cassazione chiede l'intervento delle sezioni unite</i>	255
Cass. civ., Sez. II, 19 gennaio 2022 n. 1614 con nota di ELENA RAFFA.....	267
<i>L'onus probandi e la consulenza tecnica</i>	268
Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2021 n. 16607 con nota di ALESSANDRO ROSSI.....	285
<i>La prescrizione nel procedimento esecutivo: la Cassazione si pronuncia di nuovo in materia di decorrenza del termine del diritto assegnato con ordinanza ex art. 553 c.p.c.</i>	286

NOTE A SENTENZA

Presidente Genovese – Relatore Fabella

Personalità (diritti della) - Riservatezza - Protezione dei dati personali - Cancellazione delle copie “*cache*” dal motore di ricerca - Presupposti - Ponderazione tra il diritto all’oblio dell’interessato ed il diritto all’informazione.

In tema di protezione dei dati personali, la cancellazione delle copie “cache” relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato con il diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona. (Massina ufficiale)

1.2. – La questione ad essi sottesa non investe propriamente il tema della giurisdizione, dal momento che in questa sede si dibatte dei provvedimenti emessi, a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 150, dal Garante per la protezione dei dati personali. Quest’ultimo è organo amministrativo ed è investito di un procedimento anch’esso di natura amministrativa: onde non ricopre una posizione di terzietà assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13151 la quale ha coerentemente escluso che il provvedimento della predetta autorità sia idoneo al passaggio giudicato: conclusione, questa, condivisa da Cass. 18 giugno 2018, n. 16061). Infatti, come evidenziato da risalente giurisprudenza di questa Corte, la natura giurisdizionale del Garante non può desumersi dall’attribuzione, a tale organo pubblico, di un procedimento speciale; e non può nemmeno ricavarsi dall’oggetto della potestà decisionale dello stesso, giacché anche alle pubbliche amministrazioni è dato di provvedere su diritti in forme che la dottrina definisce giustiziali, e neppure dall’interesse pubblico costituente il riferimento fondamentale del giudice, perché in via di principio la pubblica Amministrazione provvede

in considerazione di un interesse pubblico generale, la cui forza talvolta attenua la stessa protezione della posizione soggettiva, che degrada ad interesse legittimo (così, in motivazione, Cass. 20 maggio 2002, n. 7341).

Il problema posto dai tre mezzi, di cui si è occupato il giudice del merito, ha piuttosto ad oggetto la sussistenza, in capo all'Autorità garante italiana, del potere di emettere i provvedimenti che essa è titolata a pronunciare secondo la legge italiana, ma nei confronti di un soggetto estero che operi al di fuori del territorio nazionale: e cioè di (OMISSIS), società di diritto irlandese, con sede a (OMISSIS).

A tal fine non risulta essere conducente la disciplina unionale in tema di competenza giurisdizionale, né appaiono risolutive le indicazioni desumibili dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta di Nizza, circa il diritto a un ricorso effettivo. Ciò che va accertato, infatti, è l'ambito di operatività delle disposizioni nazionali che definiscono i poteri dell'Autorità garante italiana, avanti alla quale, come è noto, possono essere fatti valere i diritti di cui al D.lgs. n. 196 del 2003, art. 7 (art. 145 D.lgs. testé citato).

1.3. – Al Garante italiano era stata richiesta la rimozione, dai risultati delle ricerche su internet effettuate mediante

l'utilizzazione del servizio (OMISSIS), di URL, che collegavano il nome di D.B. a una vicenda che lo stesso ha assunto essere oramai estranea al diritto di cronaca (sentenza impugnata, pag. 2). Veniva, dunque, in questione una richiesta di deindicizzazione (o *de-listing*): attività, questa, consistente nell'escludere che il nome di un soggetto compaia tra i risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione del medesimo; con la deindicizzazione (il punto sarà ripreso in seguito), si elimina una particolare modalità di ricerca del dato, che rimane presente in rete, e che continua ad essere raggiungibile, ma con una ricerca più complessa e più lunga.

Occorre premettere che, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia, l'operazione consistente nel far comparire su una pagina internet dati personali va considerata come un trattamento, a norma dell'art. 2, lett. b), dir. 95/46/CE (Corte giust. UE, 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, 25, Corte giust. UE 13 maggio 2014, Grande sezione, Google Spain e Google, C-131/12, 26; Corte giust. UE 14 febbraio 2019, C-345/17, Sergejs Buivids, 37; Corte giust. 24 settembre 2019, Grande sezione, G.C. e altri, C-136/17, 35). In particolare, l'attività del motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su internet, nell'indicizzarle in modo automatico,

nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”, ai sensi del citato art. 2, lettera *b*), cit., qualora tali informazioni contengano dati personali, e il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il “responsabile” del trattamento summenzionato, ai sensi dell’art. 2, lettera *d*), della stessa direttiva (Corte giust. Google Spain e Google, cit., 41).

Ciò posto, la pronuncia impugnata, nella parte in cui conferisce rilievo allo svolgimento dell’attività di trattamento dei dati a uno stabilimento italiano di (OMISSIS), risulta essere conforme al diritto e si sottrae, pertanto, a censura.

Deve rilevarsi, in proposito, che l’art. 4.1, lett. *a*), dir. 95/46/CE prevede che “ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali (...) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro”.

[*omissis*]

2. – Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 154. Deducono le ricorrenti

che in base a quest’ultima disposizione l’Autorità garante ha competenza giurisdizionale per materia circoscritta alle sole questioni strettamente attinenti al trattamento dei dati personali; nel caso in esame, tuttavia, (OMISSIS) non aveva svolto alcun trattamento dei dati personali di D.B., i quali comparivano nelle pagine corrispondenti agli URL indicati nel ricorso, ma si era limitata a localizzare in modo automatico il contenuto in questione in caso di interrogazione del motore di ricerca tramite il nome dell’interessato. In altri termini – è spiegato -, il fornitore di servizi di motore di ricerca offre semplicemente uno strumento di localizzazione delle informazioni, senza esercitare alcun controllo sui dati contenuti nelle pagine *web* che lo stesso indicizza, ma non conosce.

2.1. – Il motivo è infondato alla luce del principio, sopra richiamato (cfr. 1.3) per cui l’attività del motore di ricerca consistente nel reperimento di informazioni presenti sulla rete, nella indicizzazione, nella memorizzazione e nell’offerta al pubblico delle medesime integra trattamento di dati personali.

3. – Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., D.lgs. n. 196 del 2003, artt. 150 e 154, art. 15 dir. 2000/31/CE e D.lgs.

n. 70 del 2003, art. 17. Ci si duole che a (OMISSIS) sia stato ordinato di porre in essere una rimozione definitiva degli URL ad onta del fatto che la società italiana non gestisce il motore di ricerca; viene osservato che la detta società mancherebbe di legittimazione passiva, posto che non avrebbe alcun potere di intervento su (OMISSIS) e non potrebbe, quindi, dare esecuzione al provvedimento emanato. In proposito, si deplora che il Garante abbia pronunciato l'ordine di rimozione dei contenuti lesivi del diritto all'oblio anche nei confronti della società italiana, laddove la stessa non poteva essere considerata titolare del trattamento dei dati personali di (OMISSIS). Le ricorrenti rilevano, inoltre, come il Tribunale abbia avallato un'interpretazione del diritto all'oblio, già fatta propria dal Garante nel suo provvedimento, eccessivamente sbilanciata in favore dell'interessato, a detrimento di interessi diversi, come l'interesse dei terzi di accedere alle pagine web per finalità diverse da quelle di una verifica sulle vicissitudini giudiziarie di (OMISSIS). In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'eliminazione definitiva degli URL della loro copia cache delle corrispondenti pagine internet. Sul punto, è pure rimarcato come la misura adottata gravi le società istanti di un'incessante attività di sorveglian-

za, onde evitare che gli URL già rimossi non vengano nuovamente indicizzati e che pagine corrispondenti alle cache non vengano rese disponibili sotto diversi URL: è invocato, in proposito, il cit. art. 15 dir. 2000/31/CE, secondo cui nella prestazione dei servizi telematici il prestatore non è assoggettato un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza, né a un dovere di ricerca attiva quanto a fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

[omissis]

3.3. – La seconda delle censure svolte col quinto motivo di ricorso pone la questione della dedotta esorbitanza della misura, adottata dal Garante e confermata dal Tribunale, consistente nella cancellazione delle copie *cache* delle pagine *web* accessibili attraverso gli URL che riguardavano la vicenda “(OMISSIS)”, in cui era stato coinvolto l'odierno controricorrente. Il provvedimento del Garante aveva infatti portato sia alla rimozione degli URL che rinviavano alla suddetta vicenda, che all'eliminazione delle copie cache in questione. Con la prima statuizione, non contestata nella presente sede che con riguardo ai profili che si sono in precedenza esaminati, si era fatto luogo alla deindicizzazione dei risultati

con cui il motore di ricerca associava il nome di D.B. a un dissesto finanziario che era stato oggetto di interesse mediatico e che aveva avuto risonanza in articoli giornalistici.

3.4. – Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricondotto la deindicizzazione al “diritto alla cancellazione dei dati”, nel quadro di una classificazione che considera il medesimo come una delle tre possibili declinazioni del diritto all’oblio: le altre due sono individuate nel diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione e quello, connesso all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (Cass. Sez. U. 22 luglio 2019, n. 19681, in motivazione). Sia la contestualizzazione dell’informazione che la deindicizzazione trovano ragione in un dato che innegabilmente connota l’esistenza umana nell’era digitale: un dato che si riassume, secondo una felice espressione, nella “stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, nel tempo, sempre uguale a sé stessa” (così, in motivazione, Cass. 19 maggio 2020, n. 9147).

Non occorre qui indugiare sul rilievo per cui, nel mondo segnato dalla presenza di internet, in cui le informazioni sono affidate a un supporto informatico, le notizie sono sempre reperibili a distanza di anni dal verificarsi degli accadimenti che ne hanno imposto o comunque suggerito la prima diffusione. Mette conto solo di rilevare come la deindicizzazione si sia venuta affermando come rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria. In tal senso la deindicizzazione asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete (si parla in proposito di *right not to be found easily*): lo strumento vale cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé – si badi – presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l’utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (una memoria facilmente accessibile, nei suoi contenuti, proprio attraverso l’attività dei motori di ricer-

ca). Come ricordato dalla Corte di Lussemburgo, l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web (Corte giust. Google Spain e Google, cit., 87).

La deindicizzazione ha, così, riguardo all'identità digitale del soggetto: e ciò in quanto l'elenco dei risultati che compare in corrispondenza del nome della persona fornisce una rappresentazione dell'identità che quella persona ha in internet. E' stato in proposito sottolineato, sempre dalla Corte di giustizia, che "l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubblicate su internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attra-

verso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima" (Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit., 37). L'attività del motore di ricerca si mostra in altri termini incidente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit., 38): e tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe avere, a seconda dell'informazione in questione, ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi, derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit., 81; il tema è affrontato anche da Corte giust. UE, Grande sezione, 24 settembre 2019, G.C. e altri, cit., 66 e 75, ove è precisato che il gestore del motore di ricerca deve comunque verificare – alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 8.4, della dir. 95/46/CE o all'art. 9.2, lett. g), del reg. (UE) 2016/679, e nel rispetto delle condizioni previste da tali disposizioni – se l'inserimento del link, verso

la pagina web in questione, nell'elenco visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome della persona interessata, sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web attraverso siffatta ricerca, libertà protetta dall'art. 11 della Carta suddetta).

3.5. – Occorre però considerare che questa esigenza di bilanciamento tra l'interesse del singolo ad essere dimenticato e l'interesse della collettività ad essere informata – cui si correla l'interesse dei media a informare – permea l'intera area del diritto all'oblio, di cui quello alla deindicizzazione può considerarsi espressione; va rammentato, in proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel campo della rievocazione storica, a mezzo della stampa, di fatti e vicende concernenti eventi del passato: rievocazione rispetto alla quale è stato affermato l'obbligo, da parte del giudice del merito, di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti (in tal senso Cass. Sez. U. 22 luglio 2019, n. 19681, cit.). Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte EDU è ferma, da tempo, nel postulare un giusto

equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU e il diritto alla libertà d'espressione di cui al successivo art. 10, che include "la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee" e ha individuato, a tal fine, precisi criteri per la ponderazione dei diritti concorrenti: il contributo della notizia a un dibattito di interesse generale, il grado di notorietà del soggetto, l'oggetto della notizia; il comportamento precedente dell'interessato, le modalità con cui si ottiene l'informazione, la sua veridicità e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione (si vedano, ad esempio: Corte EDU 19 ottobre 2017, Fuchsman c. Germania, 32; Corte EDU 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi c. Francia, 93: sulla necessità del giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata, da un lato, e la libertà di espressione e la libertà di informazione del pubblico, dall'altro, cfr. pure Corte EDU 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, 89). Come è evidente, la deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenta, il più delle volte, l'effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte dell'interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato

bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com'è e quella di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata. E' da rammentare, in proposito, che attraverso la deindicizzazione l'informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita (il cosiddetto sito sorgente) o attraverso altre metodologie di ricerca, come l'uso di parole-chiave diverse: ciò che viene in questione è, infatti, per usare le parole della Corte di giustizia, il diritto dell'interessato "a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome" (così Corte giust. UE, *Google Spain e Google*, cit., 99). In altri termini, con la deindicizzazione viene in discorso la durata e la facilità di accesso ai dati, non la loro semplice conservazione su internet (Corte EDU, 25 novembre 2021, *Biancardi c. Italia*, 50). La neutralità della deindicizzazione operata a partire da nome dell'interessato rispetto ad altri criteri di ricerca è stato del resto sottolineato dalle Linee-guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia nel caso C-131/12, elaborate dal Gruppo di lavoro "Art. 29": in dette

Linee-guida viene ricordato come la citata pronuncia non ipotizzi la necessità di una cancellazione completa delle pagine dagli indici del motore di ricerca e che dette pagine dovrebbero restare accessibili attraverso ogni altra chiave di ricerca. Tale avvertenza non è difforme da quella contenuta nelle Linee-guida 5/2019 che dettano "criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD" (reg. 2016/679), adottate il 7 luglio 2020: è ivi evidenziato che la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall'elenco dei risultati di ricerca relativi all'interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito web di origine né dall'indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca (punti 8 e 9).

In tal senso, questa Corte ha avuto modo di ritenere, di recente, che il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale possa essere

soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell'archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559). Similmente, si è reputato che la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, possa trovare soddisfazione – nel quadro dell'indicato bilanciamento del diritto stesso con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica – anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca (Cass. 19 maggio 2020, n. 9147).

3.6. – In questa sede, come si è detto, non è controversa la legittimità della deindicizzazione (e quindi della ponderazione degli interessi che doveva presiedere all'adozione di tale misura), ma si censura, piuttosto, la decisione del Tribunale con cui è stato reputato con-

forme al diritto l'ordine, impartito dal Garante, di procedere alla cancellazione delle copie cache delle pagine internet accessibili attraverso gli URL degli articoli di stampa relativi alla vicenda “(OMISSIS)”. La copia *cache* dei siti *internet* indicizzati consente al motore di ricerca di fornire una risposta più veloce ed efficiente all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave. La cancellazione di esse preclude al motore di ricerca, nell'immediato, di avvalersi di tali copie per indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato. Detta cancellazione impedisce, inoltre, l'utilizzo di nuove copie cache che siano equivalenti a quelle cui si riferisce l'adottata statuizione, nella misura in cui si ritenga che tale ordine abbia il contenuto di una “ingiunzione dinamica”, estendendo la propria portata a tutte le copie, di contenuto sostanzialmente invariato rispetto a quelle cui si riferisce l'ordine, che il motore di ricerca possa realizzare nel futuro: è da ricordare, in proposito, che, seppure ad altro proposito, con riferimento ai servizi di *hosting*, la Corte di giustizia si è già pronunciata nel senso di ammettere, a determinate condizioni, ordini aventi ad oggetto informazioni già memorizzate, il cui contenuto sia identico o comunque equivalente a quello di un'informazione precedente-

mente dichiarata illecita, o di bloccare l'accesso alle medesime (Corte giust. UE, 3 ottobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek, C-18/18, 53).

Come rilevato, la deindicizzazione produce l'effetto di escludere che una certa notizia, riguardante una determinata persona, venga collegata al nome di questa attraverso un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome predetto. E' in tal senso che la deindicizzazione può attuare il divisato bilanciamento: l'interesse alla conoscenza dell'informazione riguardante il fatto è salvaguardato attraverso l'accesso al sito, o alla copia di esso, che si attua attraverso altre chiavi di ricerca; ma è tutelata, al contempo, la sfera personale del soggetto coinvolto nella vicenda, giacché la deindicizzazione esclude che l'utente di internet possa apprendere del fatto storico in conseguenza di una ricerca nominativa che miri ad altri risultati o che sia animata da mera curiosità per aspetti della vita altrui su cui l'interessato voglia mantenere il riserbo. Se è astrattamente ipotizzabile l'adozione di una misura più radicale di quella appena indicata – una misura che quindi impedisca, o renda più difficile, nei fatti, al motore di ricerca di indirizzare l'utente alla notizia presente sul *web*, quali che siano le chiavi di ricerca che si possano a tal fine utilizzare -, è necessario, a

mente di quanto sopra osservato, che un tale risultato rifletta una precisa ponderazione dei contrapposti interessi: che, in particolare, sia dato nella fattispecie di ravvisare una prevalenza dei diritti fondamentali della persona rispetto alla libertà dell'informazione, riguardante il fatto occorso, che sia tale da giustificare un provvedimento di tale contenuto. Non è superfluo ricordare, al riguardo, che, in base alla Raccomandazione CM/Rec. (2012) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani in relazione ai motori di ricerca, un prerequisite per l'esistenza di motori di ricerca efficaci è la libertà di scansionare e indicizzare le informazioni disponibili su *internet*: è ivi rammentato che il filtraggio e il blocco dei contenuti di internet da parte dei fornitori di motori di ricerca comporta infatti il rischio di violazione della libertà di espressione garantita dall'art. 10 della CEDU per quanto riguarda i diritti dei fornitori e degli utenti di distribuire e accedere alle informazioni.

3.7. – Nella sentenza impugnata il Tribunale ha osservato, che la misura adottata dal Garante risultava essere conforme ai principi ispiratori del reg. (UE) 2016/679, il quale prevede il diritto a una cancellazione estesa dei dati personali oggetto del trattamento. Con ciò

è stata postulata una sorta di automatismo tra deindicizzazione a partire dal nome e cancellazione del dato (nel caso presente nelle copie *cache*). In realtà, il regolamento del 2016 è pacificamente inapplicabile alla presente controversia. Sono stati inoltre avanzati dei dubbi, in dottrina, circa la portata innovativa della disciplina sulla cancellazione introdotta dall'art. 17 del regolamento, il quale – si è osservato – replicherebbe, con alcune puntualizzazioni, i contorni di un diritto alla cancellazione dei dati personali che era presente anche nella dir. 95/46/CE: il richiamo è alla disciplina dell'art. 12, lett. *b*), di tale direttiva, il quale contempla il diritto ad ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non risulti essere conforme alle disposizioni della direttiva medesima.

In ogni caso, poi, il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali non opera, a norma dell'art. 17.3, lett. *a*), nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; è quindi confermato che anche nella vigenza del regolamento 2016/679 opera quell'esigenza di bilanciamento di cui si è detto: circostanza, questa, che la Corte di giustizia, come in precedenza accennato, non ha mancato di sottolineare

(Corte giust. UE, G.C. e altri, cit., 66 e 75; un preciso riferimento all'art. 17 è contenuto nel par. 59).

3.8. – A fronte della richiesta di cancellazione delle copie *cache* rimane, dunque, centrale l'esigenza di ponderare gli interessi contrapposti. Ma il bilanciamento da compiersi non coincide, in questo caso, con quello operante ai fini della deindicizzazione, giacché l'eventuale sacrificio del diritto all'informazione non ha ad oggetto una notizia raggiungibile attraverso una ricerca condotta a partire dal nome della persona, in funzione del richiamato diritto di questa a non essere trovata facilmente sulla rete, quanto la notizia in sé considerata, siccome raggiungibile attraverso ogni diversa chiave di ricerca. Il diritto all'informazione è, cioè, sempre collegato all'attività del motore di ricerca di cui si avvale l'utente, ma in funzione della residua capacità di questo di indirizzare all'informazione attraverso distinte e ulteriori modalità di interrogazione. Come è evidente, nella misura in cui, attraverso l'ordine di cancellazione delle copie *cache*, si esclude o si rende più difficoltoso il reperimento, da parte del motore di ricerca, della notizia attraverso l'uso di parole chiave, si delinea la necessità di una ponderazione che tenga conto non più dell'interesse a che il nome della persona sia dissociato

dal motore di ricerca dall'informazione di cui trattasi, ma dell'interesse a che quella informazione non sia rinvenuta attraverso un qualsiasi diverso criterio di interrogazione.

[*omissis*]

3.9. – Deve pertanto concludersi nel senso che la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona.

4. – In accoglimento della seconda censura del quinto motivo la sentenza va dunque cassata. La causa è rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dell'indicato principio. Al giudice del rinvio è demandata la decisione circa le spese del giudizio di legittimità. A

norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, non sia fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente.

[*omissis*]

MARIAFRANCESCA COCUCCHIO

(Ricercatore nell'Università di Messina)

La tutela del diritto all'oblio fra deindicizzazione e cancellazione delle copie *cache**

Sommario: 1. Il caso 2. Diritto all'oblio, deindicizzazione e cancellazione della *cache*: quali i limiti? 3. Il "difficile" bilanciamento tra l'interesse a dimenticare e l'interesse a informare (o essere informati)

1. IL CASO

Un utente, amministratore delegato di un'importante società cooperativa, domandava al gestore di un noto motore di ricerca (Yahoo! Italia) la rimozione di informazioni che collegavano il suo nome ad una vicenda giudiziaria risalente nel tempo. La società non dava seguito a tale richiesta, ritenendo di non essere qualificabile come titolare del trattamento dei dati personali del soggetto richiedente. L'interessato, pertanto, si rivolgeva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, in parziale accoglimento della domanda, ordinava la rimozione degli URL⁽¹⁾ (con cui il motore di ricerca associava il nome della persona ad una situazione di dissesto finanziario, che era stato oggetto di interesse mediatico e che aveva avuto risonanza in alcuni articoli giornalistici), la cancellazione delle copie *cache* (strumento che consente al motore di ricerca di restituire quella notizia come risultato di una ricerca con altra parola chiave) delle pagine accessibili attraverso gli stessi e dichiarava, altresì, non luogo a provvedere in merito agli URL che erano stati rimossi.

* Il contributo ha superato la *double blind peer review*.

¹ *Uniform Resource Identifier* (lett. "localizzatore uniforme di risorse"), è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer, tipicamente presente su un *host server* e resa accessibile a un *client*.

A seguito di ciò la società impugnava il provvedimento⁽²⁾ davanti al Tribunale di Milano che, nel rigettare la domanda, riteneva che i diritti fondamentali della persona interessata dovessero «prevalere non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico a trovare l'informazione in occasione di una ricerca concernente il nome di quello stesso soggetto». Lo stesso Tribunale osservava come l'operazione consistente nel far comparire su una pagina *internet* dati personali andasse considerata come un *trattamento*, ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), dir. 95/46/CE. Con riferimento alle modalità del trattamento e al correlato diritto dell'interessato a che la divulgazione dei propri dati personali risponda a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, oltre che di esattezza e coerenza, affermava che la società ricorrente si era limitata genericamente a contestare la prevalenza del diritto all'oblio, senza nulla allegare in merito all'interesse pubblico quanto alla conoscenza di atti di indagine relativi al procedimento penale per il quale, oltretutto, non era stata pronunciata alcuna condanna. Da ultimo, con riferimento alla cancellazione delle copie *cache*, che la ricorrente (società) lamentava potesse determinare l'eliminazione definitiva dell'informazione dall'indice del motore di ricerca, con pregiudizio per il diritto dell'interesse del pubblico alla conoscenza delle dette notizie, stabiliva come il provvedimento adottato fosse conforme ai principi ispiratori del reg. (UE) 2016/679, che riconosceva il diritto a una cancellazione estesa dei dati personali oggetto del trattamento⁽³⁾.

² La società Yahoo! Italia ha fatto ricorso al Tribunale di Milano mettendo in dubbio la decisione del Garante della *privacy*. Il giudice del merito ha ritenuto che il Garante avesse avuto il potere di emettere il provvedimento impugnato nei confronti della società di diritto irlandese; rilevava, in proposito, che, in base al Reg. (UE) 2012/1215, doveva aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso si era verificato e che era, quindi, da ritenersi competente, a scelta dell'attore, sia il giudice del luogo del fatto generatore del danno, sia il giudice del luogo in cui si era verificato il danno stesso. Aggiungeva che alle medesime conclusioni era possibile pervenire avendo riguardo alle previsioni dell'art. 13 CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell'uomo) e dell'art. 47 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Richiamava, infine, l'art. 4.1, lett. *a*), della direttiva 95/46, secondo cui «ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della direttiva al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro. Si rileva che ai fini della precisa individuazione della nozione di stabilimento deve aversi riguardo sia al grado di stabilità dell'organizzazione, sia all'esercizio effettivo delle attività».

³ Nel ritenere che il GDPR non sia applicabile al caso in decisione poiché precedente a tale normativa, la Corte afferma che la portata innovativa dell'art 17 del GDPR è stata forse in parte sopravvalutata, in quanto è vero che è possibile ottenere la cancellazione, rettifica o congelamento di un trattamento dei

Veniva, quindi, proposto ricorso per Cassazione dalla Yahoo! Italia. La Suprema Corte, nel cassare la sentenza del Tribunale di Milano, ha stabilito che «la cancellazione delle copie *cache* relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione (o *de - listing*)⁽⁴⁾ del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona»⁽⁵⁾.

2. DIRITTO ALL'OBLIO, DEINDICIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA CACHE: QUALI I LIMITI?

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte è intervenuta nuovamente⁽⁶⁾ sui limi-

dati che sembri non conforme alla normativa, ma tale facoltà non è operativa nella misura in cui sia necessario a garantire la libertà di espressione e informazione. E in realtà ciò che già accadeva nella precedente Dir. 1995/46/CE: il richiamo è alla disciplina dell'art. 12, lett. b), di tale direttiva, il quale contempla il diritto ad ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non risulti essere conforme alle disposizioni della direttiva medesima. In ogni caso, poi, il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali non opera, a norma dell'art. 17.3, lett. a), nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; è quindi confermato che anche nella vigenza del regolamento 2016/679 opera quell'esigenza di bilanciamento di cui si è detto: circostanza, questa, che la Corte di giustizia, come in precedenza accennato, non ha mancato di sottolineare (CGUE 24 settembre 2019, in *Foro it.*, 2019, 572; in *Danno e resp.*, 2020, 210, con nota di C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*; in *Dir. informazione e informatica*, 2020, 354, con nota di L. GRIMALDI, *Diritto alla deindicizzazione: dati sensibili, potere e responsabilità*).

⁴ La deindicizzazione è un'attività consistente nell'escludere che il nome di un soggetto compaia tra i risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione del medesimo; con la deindicizzazione si elimina una particolare modalità di ricerca del dato, che rimane presente in rete, e che continua ad essere raggiungibile, ma con una ricerca più complessa e più lunga.

⁵ La sentenza è pubblicata in *Giur. it.*, 2022, 1336, con nota di A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca* e in *Dir. fam. pers.*, 2022, 105, con nota di A. ALÙ, *Cancellazione delle "copie cache" e tutela del diritto all'oblio "digitale": spunti di riflessione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 3952/2022*.

⁶ Il problema è stato affrontato da diverse pronunce, fra le quali si segnala Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919 (caso "Venditti"), in *Foro it.*, 2018, 1145 ss.; in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1180, con nota di

ti entro i quali il diritto (dovere) di informazione (o di essere informati) deve essere subordinato al «diritto all'oblio»⁷⁾ (nato come «*right to be let alone*» o «diritto ad essere lasciati soli»), considerato come l'esigenza di un individuo a non essere

G. CITARELLA, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*; in *Giur. it.*, 2019, 1047, con nota di S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, che ha dettato il c.d. “decalogo” in funzione del quale il fondamentale diritto all'oblio può subire una compressione a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti 1) l'interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15160, in *Foro it.*, 2022, 331, con nota di A. PALMIERI, *Diritto all'oblio, deindicizzazione e conclusioni non consequenziali alle premesse*; Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, in *Foro it.*, 2020, 1549 ss., con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*; Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, in *Foro it.*, 2020, 2671 ss., con nota di R. PARDOLESI; Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2019, n. 19681, in *Giust. civ.*, 2019, 1 ss., con nota di G. FINOCCHIARO, *Le sezioni unite sul diritto all'oblio*; in *Foro it.*, 2019, 3071 ss., con nota di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico “usque tandem”?*; in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 1556, con nota di G. CITARELLA, *Diritto all'oblio; un passo avanti e tre indietro*; in *Danno resp.*, 2019, 604, con note di D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*; di A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. Navigare a vista affidato ai giudici di merito*; di G. CALABRESI, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*; in *Corriere giur.*, 2019, 1189, con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*; in *Dir. internet*, 2019, 724, con nota di D. POLETTI-F. CASAROSA, *Il diritto all'oblio (anzi, i diritti all'oblio) secondo le sezioni unite*; Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Danno resp.*, 2012, 747, con nota di F. DI CIOMMO, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*; in *Dir. informazione e informatica*, 2012, 910, con nota di T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 836, con nota di A. MONTELERO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*; in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 1147, con nota di G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*; in *Corriere giur.*, 2012, 764, con nota di A. DI MAJO, *Il tempo siamo noi*; in *Giur. it.*, 2013, 1070, con nota di M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*.

⁷⁾ La letteratura in materia è particolarmente ampia. Sul tema, senza pretesa di esaustività: M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir., Agg.*, Milano, 2002, 848; T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Dir. informazione e informatica.*, 2012, 913 ss.; A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Foro it.*, 2014, 1 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, 139 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017; A. PALLADINO, “*Oblio 4.0*” *tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?*, in *De Iustitia*, 2019, 85 ss.; G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 1556. M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa dir. priv.*, 2020, 991 ss.; P. DE MARTINIS, *Oblio, internet e tutele. L'inibitoria*, Napoli, 2021.

più ricordato per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca; il bisogno in sostanza di rientrare nell'anonimato, essendo venuto meno l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto che è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire.

In particolare, la sentenza si è soffermata sul concetto e sulla *ratio* della deindicizzazione con la quale si elimina una particolare modalità di ricerca del dato che, però, rimane presente in rete e continua a essere raggiungibile effettuando una ricerca più complessa e più lunga. Ha affermato che la deindicizzazione⁽⁸⁾ rappresenta il giusto punto di *equilibrio* (bilanciamento) tra gli interessi in gioco: da un lato i diritti fondamentali dell'interessato a essere dimenticato (in particolare, evitando che dalle ricerche collegate al nome dello stesso, si possano ottenere risultati idonei a far conoscere aspetti della sua vita passata), dall'altro il diritto della collettività a essere informata e a conservare memoria del fatto storico, correlato dall'interesse dei media a informare. Nel preservare l'identità digitale dell'utente e il suo interesse a veder tutelato il diritto alla protezione della sua sfera intima, «si escludono soluzioni estreme che sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com'è e quella di cancellare completamente la notizia dal *web*».

Ed è proprio in merito a questo punto che si è esaminato il rapporto tra deindicizzazione e cancellazione delle copie. Nello specifico, in ragione dei diversi obiettivi e risultati perseguiti attraverso la deindicizzazione⁽⁹⁾, non è stata messa in dubbio la legittimità della misura. Piuttosto, è stata censurata la parte della decisione

⁸ La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha ricondotto la deindicizzazione al diritto della “cancellazione dei dati”, nel quadro di una classificazione che considera il medesimo come una delle tre possibili declinazioni del diritto all'oblio: le altre due sono individuate nel diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione e quello, connesso all'uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale: Cass. civ., 22 luglio 2019, n. 19681, cit. In dottrina, A. BITETTO, *Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: quando conviene (non) essere vip!*, in *Foro it.*, 2022, 954; G. CIRILLO, *La deindicizzazione dei motori di ricerca tra diritto all'oblio e identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 1235.

⁹ La deindicizzazione ha trovato espresso riconoscimento, per la prima volta, nella pronuncia della CGUE 13 maggio 2014 (causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*, Mario Costeja González), in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2015, 209 ss., con nota di D. MINUSSI; in *Giur. it.*, 2014, 1323 ss., con nota di SCANNICCHIO. Cfr. anche CGUE 24 settembre 2019 (causa C-507/17, *Google c. Commission nationale de l'informatique et des libertés*), cit. e CGUE 3 ottobre 2019 (causa C-18/18, *Glawishnig c. Eva Glawischnig-Piesczek /Facebook*).

del Tribunale di Milano con la quale è stato ritenuto conforme al diritto l'ordine del Garante della *Privacy* di procedere alla cancellazione delle copie *cache* delle pagine *online* accessibili attraverso gli URL riguardanti la vicenda giudiziaria⁽¹⁰⁾. Con la deindicizzazione, il richiamato bilanciamento viene realizzato escludendo le altre soluzioni alternative ipotizzabili, vale a dire: quella di mantenere pienamente fruibile *online* la notizia, generando un pregiudizio all'interessato e quella di eliminarla definitivamente dal *web*, non rendendola più accessibile agli utenti⁽¹¹⁾. L'interesse alla conoscenza dell'informazione riguardante il fatto è salvaguardato con l'accesso al sito, o alla copia di esso, che si attua attraverso altre chiavi di ricerca. Al contempo è tutelata la sfera personale del soggetto coinvolto nella vicenda, giacché la deindicizzazione esclude che l'utente di *internet* possa apprendere del fatto storico in conseguenza di una ricerca nominativa che miri ad altri risultati o che sia animata da mera curiosità per aspetti della vita altrui su cui

¹⁰ La Cassazione ha dissentito da tale posizione, rifuggendo ogni aprioristico automatismo tra deindicizzazione e cancellazione delle copie *cache*, in favore di un approccio casistico fondato sul bilanciamento, in concreto, tra i vari interessi coinvolti. Bilanciamento, questo, che, ove riferito alla cancellazione delle *cache*, deve fondarsi su basi differenti rispetto ai presupposti della mera deindicizzazione, in considerazione delle diverse conseguenze derivanti dalle due misure: P. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, cit., 1340.

¹¹ Attraverso la deindicizzazione l'informazione non viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita (il cosiddetto sito sorgente) o attraverso altre metodologie di ricerca, come l'uso di parole-chiave diverse: ciò che viene in questione è il diritto dell'interessato «a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome».

In altri termini, con la deindicizzazione viene in discorso la durata e la facilità di accesso ai dati, non la loro semplice conservazione su *internet* (Corte eur. dir. uomo, 25 novembre 2021, Biancardi c. Italia). La neutralità della deindicizzazione operata a partire dal nome dell'interessato rispetto ad altri criteri di ricerca è stato del resto sottolineato dalle Linee-guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia nel caso C-131/12, elaborate dal Gruppo di lavoro "Art. 29": in dette Linee-guida viene ricordato come la citata pronuncia non ipotizzi la necessità di una cancellazione completa delle pagine dagli indici del motore di ricerca e che dette pagine dovrebbero restare accessibili attraverso ogni altra chiave di ricerca. Tale avvertenza non è difforme da quella contenuta nelle Linee-guida 5/2019 che dettano criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD (Reg. 2016/679), adottate il 7 luglio 2020, nelle quali si evidenzia che la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall'elenco dei risultati di ricerca relativi all'interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito *web* di origine, né dall'indice e dalla *cache* del fornitore del motore di ricerca.

l'interessato voglia mantenere il riserbo⁽¹²⁾.

Diversamente, con riferimento alla cancellazione delle copie *cache*⁽¹³⁾, in quanto misura più radicale rispetto alla deindicizzazione, la Corte ha rilevato come sia necessario che la valutazione circa l'adozione di tale misura e, quindi, il giudizio di bilanciamento dei diritti, tenga a mente che non vi è *a priori* una prevalenza dei diritti della persona, ma che anche la libertà dei motori di ricerca di indicizzare le informazioni, senza filtraggio e blocco dei contenuti di *internet*, è garantita dall'art. 10 CEDU, quale libertà di espressione e di accesso alle informazioni. Prima di chiedere la cancellazione delle copie *cache* «occorre, quindi, verificare preventivamente se esista un interesse pubblico alla diffusione e all'acquisizione della notizia»⁽¹⁴⁾.

¹² In tema di deindicizzazione, merita un accenno la riforma del processo penale (L. 27 settembre 2021 n. 134) che ha introdotto un apposito provvedimento di "deindicizzazione", a tutela del diritto all'oblio degli indagati o imputati la cui posizione sia stata definita da un decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'art. 1, comma 25, delega il Governo a modificare le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, indicando, quale principio e criterio direttivo per l'intervento delegato, di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione, che garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati, nel rispetto della normativa europea in tema di protezione dei dati personali.

¹³ La copia *cache* è un archivio di *file*, i quali vengono utilizzati per velocizzare e rendere più efficiente la risposta di un motore di ricerca all'interrogazione dell'utente tramite l'immissione di parole chiave. Una eventuale cancellazione delle copie *cache* causa la quasi totale impossibilità al motore di ricerca di indirizzare l'utente alla notizia presente sul *web* e indicizzare in maniera efficiente i contenuti risultanti dall'utilizzo di parole chiave. Rispetto, quindi, alla deindicizzazione, con la cancellazione delle copie *cache* risulta evidente una netta prevalenza dell'interesse del soggetto a essere dimenticato e non facilmente trovato *online*, rispetto alla libertà di informazione riguardante il fatto occorso attraverso motori di ricerca *online* efficaci.

In dottrina, G. LAVACCA, C. MARTINI, M. PELLEGRINO, "Internet never forgets" (?). Diritto all'oblio e diritto alla cancellazione, quali gli usi e quali i limiti, in *Cib. dir.*, 2019, 455 ss.; A. PALLADINO, "Oblio 4.0" tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?, in *De Iustitia*, 2019, 85 ss.

¹⁴ La cancellazione delle copie *cache* preclude al motore di ricerca, nell'immediato, di avvalersi delle stesse per indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato. Detta cancellazione impedisce, inoltre, l'utilizzo di nuove copie *cache* che siano equivalenti a quelle cui si riferisce l'adottata statuizione, nella misura in cui si ritenga che tale ordine abbia il contenuto di una *ingiunzione dinamica*, estendendo la propria portata a tutte le copie, di contenuto sostanzialmente invariato rispetto a quelle cui si riferisce l'ordine, che il motore di ricerca possa realizzare nel futuro: è da ricordare, in proposito, che, seppure ad altro proposito, con riferimento ai servizi di *hosting*, la Corte di giustizia si è già pronunciata nel senso di ammettere, a determinate condizioni, ordini aventi ad oggetto informazioni già memorizzate, il cui contenuto sia identico o comunque equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita, o di bloccare l'accesso alle me-

Nel caso di specie il Garante, prima di ordinare la cancellazione, avrebbe dovuto non solo prendere in considerazione che vi fosse un trattamento dei dati personali del soggetto interessato e verificare l'interesse a conoscere atti di indagine relativi allo stesso ma, in senso più ampio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un interesse a continuare a essere informati sulla vicenda di cronaca nel suo complesso⁽¹⁵⁾. Pertanto, la cancellazione delle copie *cache* relative a un'informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di quest'ultimo, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, «non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato con il diritto avente a oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona»⁽¹⁶⁾.

Se in materia di deindicizzazione sono tendenzialmente preminenti l'interesse del singolo a dissociare il proprio nome da una determinata informazione e il suo «diritto a non essere facilmente trovato», risulta evidente come un provvedimento che disponga anche la cancellazione delle *cache* possa essere considerato eccessivo rispetto a tale finalità. Ciò non equivale ad affermare che tale misura non può mai essere disposta, bensì che può esserlo laddove si ritiene che, nel caso concreto, i diritti dell'interessato debbano prevalere sull'interesse del pubblico a reperire una determinata informazione, e che l'interesse da tutelare sia differente

desime: CGUE 3 ottobre 2019 (Eva Glawischnig-Piesczek, C-18/18). Sul punto v. M. ASTONE, *Right to be forgotten online e il discutibile ruolo dei gestori dei motori di ricerca*, in G. PASSAGNOLI-F. ADDIS-G. CAPALDO-A. RIZZI-S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, 128.

¹⁵ In termini generali la prassi del Garante ha mostrato, negli anni, una tendenziale coincidenza tra misura di rimozione di determinati contenuti dagli indici dei motori di ricerca e ordine di cancellazione delle relative copie *cache*. Al riguardo si impone, tuttavia, una precisazione: gran parte dei casi in cui il Garante risulta avere comminato entrambe le misure differivano da quello oggetto della pronuncia in commento poiché in quei casi si trattava di trattamenti illeciti in quanto consistenti nella divulgazione *online* di dati che non potevano essere diffusi, e la cui presenza sul *web* doveva, dunque, essere rimossa in toto: A. AMIDEI, *op. cit.*, 1341. Sul punto in giurisprudenza v. Cass. civ., 24 giugno 2021, n. 18163.

¹⁶ Fermo restando che né la mera deindicizzazione, né la cancellazione delle copie *cache* hanno come effetto la definitiva eliminazione dell'informazione dalla rete (risultato, questo, che può essere raggiunto soltanto mediante la sua rimozione dal sito sorgente) è essenziale rilevare che deindicizzazione e cancellazione della *cache* incidono in modo differente sulla reperibilità del contenuto mediante il motore di ricerca: A. AMIDEI, *op. ult. cit.*, 1341.

e ulteriore rispetto a quello della semplice dissociazione tra nome e contenuto. Le due misure, dunque, devono essere adottate a fronte di differenti operazioni di bilanciamento degli interessi coinvolti e l'accoglimento di una richiesta di deindicizzazione (di determinati URL) «non deve necessariamente postulare anche la differente e ulteriore misura di eliminazione delle relative copie *cache*; misura che può essere disposta solo dopo avere, preventivamente, verificato l'esistenza o meno di un interesse pubblico alla diffusione della notizia in questione e avere valutato l'eventuale preminenza di tale interesse in relazione all'esigenza di tutelare il diritto dell'interessato rispetto alla libertà di informazione»⁽¹⁷⁾.

Si può, quindi, procedere alla cancellazione del nome dell'interessato dai risultati di ricerca, ma la notizia deve rimanere ed essere disponibile sul *web* se si utilizzano altri criteri (o *keywords*) di ricerca e, in ogni caso, la copia *cache* va salvata. In altre parole: va bene la deindicizzazione del nome dell'interessato, ma (ed è questo l'elemento di novità della pronuncia in commento) non è automatica la cancellazione del dato dalla rete. La decisione del Tribunale, infatti, è stata censurata per aver stabilito una sorta di *automatismo* tra deindicizzazione e cancellazione del dato. Di fronte ad una richiesta di cancellazione della copia *cache* rimane, pertanto, sempre centrale l'esigenza di ponderare gli interessi contrapposti.

3. IL “DIFFICILE” BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE A DIMENTICARE E L'INTERESSE A INFORMARE (O ESSERE INFORMATI)

In una società proiettata nell'era dell'innovazione digitale, un'adeguata protezione dei dati personali costituisce la garanzia per scongiurare il pericolo che le tecnologie nascenti possano essere strumenti potenzialmente lesivi della riservatezza delle persone. La rete è un illimitato collettore e diffusore di conoscenza, nel cui ambito le informazioni vengono raccolte, archiviate, veicolate e rese disponibili. Ogni dato che viene inserito è destinato a vagare a tempo indeterminato nell'universo “internettiano” e anche se viene cancellato da un determinato sito, potrà sempre essere rintracciato e nuovamente utilizzato⁽¹⁸⁾. In rete viene modificata non solo la quantità, ma anche la natura delle comunicazioni: la notizia che appare sul

¹⁷ A. AMIDEI, *op. ult. cit.*, p. 1342; V. anche G. CALABRESE, *Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 803.

¹⁸ L. FEROLA, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Dir. informazione e informatica*, 2012, 1001.

web non dura al pari delle notizie sulla carta stampata, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; non può essere considerata come un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico, anche se chiunque la può leggere e rileggere utilizzandola come fonte di informazione.

E allora deve essere consentito alla persona, a tutela della sua identità, di poter disporre dei propri dati⁽¹⁹⁾. Diventano, così, essenziali la *contestualizzazione* e la *storicizzazione*⁽²⁰⁾ ed assume rilevanza l'esigenza dell'interessato a non vedere riprodotte nel tempo informazioni che lo riguardano, il cui ricordo ha, progressivamente, assunto contorni evanescenti fino a sbiadire dalla memoria collettiva⁽²¹⁾. Emerge cioè il problema di trovare il giusto compromesso fra l'interesse di chi è stato oggetto di attenzione mediatica e intende ritornare nell'anonimato (e quindi nell'oblio) e l'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti che lo riguardano dopo un lungo lasso temporale⁽²²⁾.

Il dato personale, oggetto di istanza di deindicizzazione, non viene rimosso dal

¹⁹ M. COCUCCIO, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 740; M. COCUCCIO, *Deindicizzare per non censurare: il "ragionevole compromesso" tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, 183: «può più semplicemente osservarsi che il diritto alla deindicizzazione, nella sua duplice valenza, attiva e passiva, se riferito ad un'informazione falsa, non può, comunque, essere posto sullo stesso piano dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali. In questo caso, infatti, opera un criterio di prevalenza radicato in uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, che è quello della dignità umana». In giurisprudenza v. Cass. civ., 28 marzo 2022, n. 9923.

²⁰ I limiti alla contestualizzazione sono dettati dallo stesso diritto all'identità personale, che richiede un processo di mediazione e oggettivazione. L'identità personale, rispetto alla quale si vanta un diritto, non è né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata del soggetto stesso: G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. informazione e informatica*, 2012, 392.

²¹ Cass. civ., 19 maggio 2020, n. 9147, cit., afferma che «sia la contestualizzazione dell'informazione che la deindicizzazione trovano ragione in un dato che innegabilmente connota l'esistenza umana nell'era digitale: un dato che si riassume, secondo una felice espressione, nella "stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, nel tempo, sempre uguale a sé stessa».

²² Sul punto v. Cass. civ., 8 giugno 2022, n. 18430, per la quale «potrebbe probabilmente sostenersi che in realtà il diritto di informare e il diritto di essere informati non entrano neanche in gioco, non potendo questi ultimi ricomprendere il diritto di diffondere e di accedere a falsità. E non solo: può più semplicemente osservarsi che tale diritto, nella sua duplice valenza, attiva e passiva, se riferito ad un'informazione falsa, non può comunque essere posto sullo stesso piano dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali. In questo caso, infatti, opera un criterio di prevalenza radicato in uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, che è quello della dignità umana».

mare magnum di dati memorizzati nel *web*, ma semplicemente sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea. Ecco perché, non discutendo del diritto dell'interessato a "scompare" dalla rete, bensì di una posizione giuridica differente, collegata alla semplice riduzione di visibilità dell'informazione presente in rete, è necessario identificare analiticamente la pagina (o le pagine) sorgente da depernare da risultati di ricerca collegati al nome dell'interessato. Il diritto ad essere informati (così come il diritto di informare) non può ledere il diritto alla protezione dei dati personali, che non si esaurisce semplicemente nella pretesa *erga omnes* a proteggere e mantenere riservata una sfera intangibile di intimità dell'individuo da possibili ingerenze non giustificate da superiori interessi, ma si estende ben oltre i confini di quella che comunemente si definisce *privacy*⁽²³⁾.

L'esigenza che nasce, infatti, non è tanto quella di cancellare, ma quella di attribuire un peso diverso all'informazione nell'ambito di uno scenario complessivo che vede l'identità come protagonista⁽²⁴⁾. Se da un lato la rievocazione a distanza di tempo di alcuni avvenimenti può rivestire interesse sotto il profilo storiografico in relazione alla obiettività del fatto, dall'altro comporta per i protagonisti la "*reviscenza*" di un passato che diventa un eterno presente, indelebilmente registrato nella memoria collettiva con conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla riproduzione di fatti che possono stravolgere la loro attuale realtà personale⁽²⁵⁾.

²³ Se permane un interesse pubblico, la notizia va mantenuta, sia pure "oscurando" i riferimenti a uno specifico personaggio o rendendo più difficile agli utenti acquisire le informazioni con una chiave di ricerca mirata sul nome e cognome, in modo che utilizzando questo metodo esse non saranno visibili pur essendo ancora presenti nell'archivio del sito proprietario: M. COCUCIO, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, cit., 740. Cfr. anche L. GRIMALDI, *Diritto alla deindicizzazione: dati sensibili, potere e responsabilità*, in *Dir. informazione e informatica.*, 2020, 228.

²⁴ CGUE. 14 febbraio 2019 (C-345/17, Sergejs Buivids); CGUE 24 settembre 2019 (Grande sezione, G.C. e altri, C-136/17). Sul punto C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e resp.*, 2020, 209. Cfr. anche T. BONAMINI, *Identità digitale e diritto all'oblio*, in *Ius civile*, 2022, 23: «Il bilanciamento tra il diritto di informare ed il diritto all'oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale e, dall'altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni».

²⁵ Si evidenzia, in proposito, quanto affermato da Cass. civ., n. 19681/2019, nel campo della rievocazione storica, a mezzo della stampa, di fatti e vicende concernenti eventi del passato: rievocazione rispetto alla quale è stato affermato l'obbligo di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. In dottrina, C. CREA, *Droit à l'oubli e memoria storica tra antiche e nuove criticità*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 947; V. SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Corriere. giur.*, 2021, 354; A.L. VALVO, *Diritto all'oblio: fra diritto*

Nel caso in esame, la Suprema Corte, a fronte di una richiesta di cancellazione delle copie *cache*, ha stabilito che rimane centrale l'esigenza di ponderare gli interessi contrapposti⁽²⁶⁾. Va sul punto rimarcato che il P.M. ha rilevato che il mantenimento delle copie *cache*, nel permettere la perpetuazione del reperimento della notizia e di quel dato che l'interessato ha chiesto di eliminare, consente di mantenere la memoria del dato nonostante lo scorrere del tempo. Si sottolinea allora il fatto se non sia troppo blanda la tutela consistente nella semplice deindicizzazione laddove sia poi, in pratica, facilmente reperibile quella informazione che si è reputata, comunque, (potenzialmente lesiva della persona e) non più attuale. Sotto questo profilo la decisione del Garante era certamente più attenta ai valori di tutela della persona.

Ma il bilanciamento da compiersi non coincide con quello operante ai fini della deindicizzazione, giacché l'eventuale sacrificio del diritto all'informazione non ha ad oggetto una notizia raggiungibile attraverso una ricerca condotta a partire dal nome della persona, in funzione del richiamato diritto di questa a non essere trovata facilmente sulla rete, quanto la notizia in sé considerata, raggiungibile attraverso ogni diversa chiave di ricerca⁽²⁷⁾.

di cronaca e diritto di rievocazione storica, in *Riv. coop. giur. int.*, 2020, 240.

²⁶ L'esigenza di bilanciare l'interesse del singolo ad essere dimenticato e l'interesse della collettività ad essere informata permea il diritto all'oblio di cui la deindicizzazione può considerarsi un'espressione. Lo stesso art. 17, comma 3 del GDPR stabilisce che il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze come: *a)* per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; *b)* per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; *c)* per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *h)* e *i)*, e dell'articolo 9, paragrafo 3; *d)* a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento o *e)* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

²⁷ M. COCUCIO, *Deindicizzare per non censurare: il "ragionevole compromesso" tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, cit., 184: «la corretta premessa dalla quale bisogna muovere è che se si pubblica nuovamente, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata, (la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico), in tal caso non si sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca. In assenza di questi elementi, tuttavia, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di

Il diritto all'informazione è sempre collegato all'attività del motore di ricerca di cui si avvale l'utente, ma in funzione della residua capacità di questo di indirizzare all'informazione attraverso distinte e ulteriori modalità di interrogazione. Come è evidente, nella misura in cui, attraverso l'ordine di cancellazione delle copie *cache*, si esclude o si rende più difficoltoso il reperimento, da parte del motore di ricerca, della notizia attraverso l'uso di parole chiave, si delinea la necessità di una ponderazione che tenga conto non più dell'interesse a che il nome della persona sia dissociato dal motore di ricerca dall'informazione di cui trattasi, ma dell'interesse a che quella informazione non sia ritrovata attraverso un qualsiasi diverso criterio di interrogazione⁽²⁸⁾.

La Suprema Corte, in merito alle nozioni (e alle diverse implicazioni) della deindicizzazione e della cancellazione di copie *cache*, ha così concluso che il bilanciamento da compiersi con riferimento a quest'ultima non coincide con quello operante ai fini della prima. Infatti, nel caso delle copie *cache*, il sacrificio del diritto all'informazione non ha ad oggetto una notizia raggiungibile attraverso una ricerca condotta a partire dal nome della persona, ma, piuttosto, la notizia in sé considerata (e, in quanto tale, raggiungibile attraverso ogni diversa chiave di ricerca).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, punto interessante della sentenza è quello in cui, cassando il procedimento impugnato, si è indicato al giudice di merito il principio di diritto, sintetizzabile nel bilanciamento degli opposti interessi, sottolineando il valore dell'informazione su *internet*⁽²⁹⁾. In momento storico in cui

sicura importanza costituisce esplicitazione di un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca. In buona sostanza la soluzione potrebbe essere la “deindicizzazione” di determinate pagine *web* a fronte di specifici parametri di ricerca. Non già il diritto alla cancellazione dell'informazione dalla rete, bensì quello alla “disassociazione” di una specifica pagina, identificata dal proprio URL (*Uniform Resource Locator*) da una peculiare *query* di ricerca (cioè il nome dell'interessato)».

²⁸ Così, poiché «venivano in questione articoli giornalistici e ulteriori contenuti riguardanti la vicenda ..., era necessario non solo prendere in considerazione i dati personali e verificare l'interesse a conoscere atti di indagine relativi allo stesso, ma, in senso più ampio, l'interesse a continuare ad informare (ed essere informati) sulla vicenda di cronaca nel suo complesso, per come accessibile attraverso l'attività del motore di ricerca». In dottrina v. A SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giur. it.*, 2021, 1329; R. D'ORAZIO, *Art. 85. Trattamento e libertà di espressione e di informazione*, in R. D'ORAZIO-G. FINOCCHIARO-O. POLLICINO-G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, 919; G. CALABRESE, *Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 794.

²⁹ Non è superfluo ricordare, al riguardo, che, in base alla Raccomandazione CM/Rec. (2012) del

– in altre parti del mondo – si assiste alla censura delle informazioni attraverso il controllo della rete e il blocco di alcuni motori di ricerca, è sicuramente di rilievo l'aver sottolineato l'importanza della libertà di informazione. Ci si chiede solo se, nella fattispecie, non dovesse avere maggiore prevalenza la tutela del diritto all'oblio.

ABSTRACT

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte interviene nuovamente sul tema dei limiti del diritto all'oblio, affermando che sussiste il diritto alla deindicizzazione dei risultati con cui il motore di ricerca associa il nome di un privato cittadino ad una vicenda giudiziaria di interesse mediatico (ormai superata), ma non, altresì, quello alla radicale cancellazione della pagina *web* nonché della *cache*. Riconoscendo il diritto dell'interessato alla deindicizzazione dei risultati associati al suo nome e reperibili sul motore di ricerca, la Cassazione ha ribadito che «il diritto all'oblio deve essere ponderato con il diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona». In questo senso la deindicizzazione opera un giusto *bilanciamento* determinando sì la cancellazione del contenuto dall'elenco dei risultati di ricerca ma soltanto quando essa è effettuata a partire da quel nome. Il contenuto resta, invece, disponibile quando si utilizzano altri criteri per l'interrogazione.

With the ruling in question, the Supreme Court intervenes again on the issue of the limits of the right to be forgotten, stating that there is the right to deindex the results with which the search engine associates the name of a private citizen with a judicial case of media interest (now outdated), but not, also, that of the radical deletion of the web page as well as the cache.

Recognizing the right of the interested party to de-index the results associated with his name and available on the search engine, the Supreme Court reiterated that «the right to be forgotten must be weighed with the right concerning the dissemination and acquisition of information, relating to the fact as a whole, through

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani in relazione ai motori di ricerca, un prerequisite per l'esistenza di motori di ricerca efficaci è la libertà di scansionare e indicizzare le informazioni disponibili su *internet*.

keywords also different from the name of the person». In this sense, de-indexing operates a fair balance by determining the deletion of the content from the list of search results but only when it is carried out starting from that name. The content remains available when other criteria are used for the query.